



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0054/2012

8.3.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Christofer Fjellner

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	31
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO.....	35
PROCEDURA.....	46

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0241),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0116/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0054/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'Unione europea mira a definire e a intraprendere azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di sradicare la povertà.

Emendamento

(3) L'Unione europea mira a definire e a intraprendere azioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo primario di sradicare la povertà **e contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio.**

Motivazione

Il testo si riferisce a uno degli obiettivi chiave della politica dell'UE verso i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, prorogato dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, applica il sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("il sistema") fino all'applicazione del presente regolamento. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi senza scadenza. **Esso** sarà **tuttavia** oggetto di un riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Emendamento

(6) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, prorogato dal regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, applica il sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("il sistema") fino all'applicazione del presente regolamento. In seguito è opportuno che il sistema continui ad applicarsi **per un periodo di 10 anni, con l'eccezione del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati che dovrebbe continuare ad essere applicato** senza scadenza. **Il sistema** sarà oggetto di

un riesame cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Motivazione

La Commissione europea propone che il regolamento abbia una durata indeterminata. In considerazione delle importanti modifiche proposte e visto che è la prima volta che il Parlamento europeo ha la possibilità di contribuire a questo regolamento nel quadro della procedura legislativa ordinaria, sarebbe più opportuno proporre una durata limitata di dieci anni. Si tratterebbe comunque di un periodo abbastanza lungo da garantire prevedibilità e stabilità e coinciderebbe, inoltre, con il periodo di tempo attualmente previsto per gli orientamenti per l'applicazione del sistema delle preferenze tariffarie. Il regime "Tutto tranne le armi" dovrebbe tuttavia, come è accaduto sinora, essere a tempo indeterminato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È necessario che le preferenze tariffarie del sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

Emendamento

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo nonché lo sviluppo sostenibile aiutandoli **a diversificare le loro economie e** a generare, grazie al commercio internazionale, entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite ai fini del proprio sviluppo. È necessario che le preferenze tariffarie del sistema siano concentrate sull'aiuto ai paesi in via di sviluppo più bisognosi sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

Motivazione

La diversificazione delle economie è un fattore fondamentale perché un paese in via di sviluppo possa uscire dalla povertà.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Ai fini del monitoraggio e della revoca delle preferenze, le relazioni degli organi di controllo sono essenziali. Le relazioni, tuttavia, possono essere integrate da altre fonti di informazione, a condizione che siano accurate e attendibili. Tra di esse potrebbero figurare le informazioni provenienti dalla società civile e dal Parlamento europeo, lasciando impregiudicate le altre fonti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "paesi" i paesi e i territori che possiedono un'amministrazione doganale;

Motivazione

Questa precisazione è necessaria per evitare equivoci in relazione alla definizione di "paese" ai fini del presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1, **lettera b)**, non si applica ai paesi meno sviluppati.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi meno sviluppati.

Motivazione

Questa precisazione è necessaria al fine di chiarire che i paesi meno sviluppati continueranno a beneficiare dello status "Tutto tranne le armi" fintantoché saranno classificati come paesi meno sviluppati dalle Nazioni Unite.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica fino a due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per i paesi che, alla data della sua entrata in vigore, hanno concluso i negoziati per un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l'Unione, che non è ancora applicato poiché il processo di ratifica è ancora in corso.

Motivazione

Se un paese ha stipulato un accordo di accesso preferenziale al mercato con l'Unione europea, ma non è ancora in grado di applicare tale accordo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, a causa di un incompiuto processo di ratifica, esso non dovrebbe essere escluso dal SPG fin dall'inizio. Tutto questo per evitare di ripristinare i dazi NPF in un periodo di transizione, determinando possibili distorsioni negli scambi commerciali in un paese che ha assunto l'impegno di rafforzare le relazioni commerciali con l'Unione europea.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di facilitare le informazioni e di aumentare la trasparenza, la Commissione garantisce inoltre che i dati statistici relativi alle sezioni SPG siano regolarmente disponibili in una banca

dati pubblica.

Motivazione

Al fine di aumentare la trasparenza per tutti gli attori coinvolti, è necessario che i dati statistici sulla base dei quali si effettua la revisione siano pubblicati ad intervalli regolari anche tra le effettive revisioni dell'elenco.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui all'allegato VIII e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui all'allegato VIII, **senza alcuna riserva che un organo istituito a norma delle stesse convenzioni abbia ritenuto incompatibile con gli obiettivi e le finalità di tali convenzioni**, e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al termine dell'esame della domanda, **la** Commissione **decide se è opportuno** concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento

4. Al termine dell'esame della domanda, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, per istituire o modificare l'allegato III allo scopo di** concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo **e di inserirlo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), **viene soppresso** dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento

5. Qualora un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o si ritiri da uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), **alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 36, per istituire o modificare l'allegato III allo scopo di sopprimere il paese in questione** dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per istituire o modificare l'allegato III al fine di aggiungere un paese nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+, o di sopprimerlo da esso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5. Il paese richiedente a cui è concesso il regime

Emendamento

7. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 **previa modifica dell'allegato e pubblica nella**

speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore **della relativa decisione**.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso nel quale comunica e motiva tale decisione. Il paese richiedente cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore **del relativo atto delegato**.

Motivazione

Una delle finalità della riforma del regime SPG dovrebbe essere quella di una maggiore trasparenza.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e ne controlla l'attuazione effettiva esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

Emendamento

1. A decorrere dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e ne controlla l'attuazione effettiva **nonché la cooperazione con gli organi di controllo**, esaminando le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

Motivazione

Gli obblighi e gli impegni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, si riferiscono anche ad accettare un regolare controllo e a partecipare alle procedure di monitoraggio, cooperando alla loro realizzazione. E' quindi importante che anche questo aspetto faccia parte della valutazione periodica che la Commissione europea deve realizzare.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel formulare le conclusioni concernenti l'attuazione effettiva delle convenzioni menzionate nell'allegato VIII, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

Emendamento

4. Nel formulare le conclusioni concernenti l'attuazione effettiva delle convenzioni menzionate nell'allegato VIII, la Commissione valuta le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti ***così come, lasciando impregiudicate le altre fonti, le informazioni trasmesse da terzi, tra cui la società civile, i sindacati o il Parlamento europeo.***

Motivazione

Il controllo dell'attuazione delle norme sociali, ambientali e di governance deve essere più trasparente. È giusto che la società civile, i sindacati e il Parlamento europeo possano contribuire al processo di monitoraggio e di valutazione.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Si revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora un paese beneficiario non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e).

Emendamento

1. Si revoca temporaneamente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per quanto concerne tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora un paese beneficiario non rispetti effettivamente i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) ***o non adempia all'obbligo di collaborare con la Commissione e fornire tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 13, paragrafo 2.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se ritiene che le risultanze non giustificano una revoca temporanea, la Commissione adotta una decisione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Emendamento

8. Se ritiene che le risultanze non giustificano una revoca temporanea, la Commissione adotta una decisione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2. **La decisione è motivata, fondata sulle prove ricevute ed è immediatamente pubblicata.**

Motivazione

Una delle finalità della riforma del regime SPG dovrebbe essere quella di una maggiore trasparenza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, tale decisione ***entra in vigore*** sei mesi dopo ***la sua adozione***.

Emendamento

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, ***gli effetti di*** tale decisione ***decorrono*** sei mesi dopo ***l'entrata in vigore del rispettivo atto delegato***.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, essa ***ristabilisce*** le

Emendamento

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non sussistono più, ***ad*** essa ***è conferito il potere***

preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. **A tale scopo la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato III.**

di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato III allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione riesamina costantemente tale elenco sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, **esso viene soppresso, mediante decisione della** Commissione, dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di **adozione della decisione della Commissione.**

Emendamento

La Commissione riesamina costantemente tale elenco sulla base degli ultimi dati disponibili. Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più le condizioni di cui al paragrafo 1, **alla** Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36, per istituire o modificare l'allegato IV al fine di sopprimere il paese in questione** dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA, al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di **entrata in vigore dell'atto delegato.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 2, secondo comma, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato IV.

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. In entrambi i casi di cui ai paragrafi 9 e 10, la decisione è fondata sulle prove ricevute ed è immediatamente pubblicata.

Motivazione

Occorre garantire la trasparenza in tutte le fasi del processo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. Se la Commissione decide una revoca temporanea, **tale** decisione **entra in vigore** sei mesi dopo **la sua adozione**.

11. Se la Commissione decide una revoca temporanea, **gli effetti della** decisione **decorrono** sei mesi dopo **l'entrata in vigore del rispettivo atto delegato**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, essa **ristabilisce le preferenze tariffarie previste a titolo dei**

Qualora la Commissione constati che le ragioni che giustificano la revoca temporanea delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sussistono più, **ad** essa **è conferito il potere di** adottare atti delegati, conformemente

regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tale scopo la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi.

all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III o IV, a seconda dei casi, *allo scopo di ristabilire le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il periodo di revoca temporanea non deve superare i sei mesi. *Al* termine di tale periodo la Commissione decide, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

Emendamento

6. Il periodo di revoca temporanea non deve superare i sei mesi. *Al più tardi al* termine di tale periodo la Commissione decide, conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, di terminare la revoca temporanea o di prorogarla.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro *12 mesi* dall'apertura.

Emendamento

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro *6 mesi* dall'apertura. *In circostanze eccezionali, come ad esempio un numero insolitamente elevato di soggetti interessati o situazioni di mercato complesse, il termine può essere prorogato di altri 3 mesi. La Commissione informa tutti gli interessati delle eventuali proroghe, illustrandone le ragioni.*

Motivazione

12 mesi sono un periodo troppo lungo. È più ragionevole fissare un termine di sei mesi, prevedendo nel contempo la possibilità di prorogarlo di tre mesi in situazioni eccezionali.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 25

Testo della Commissione

Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione europea al quale sarebbe difficile porre rimedio, *la* Commissione è *abilitata ad* adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

Emendamento

Per ragioni d'urgenza debitamente motivate legate a un deterioramento della situazione economica e/o finanziaria dei produttori dell'Unione europea ***e qualora il ritardo nell'applicazione delle misure provvisorie di salvaguardia possa provocare un danno*** al quale sarebbe difficile porre rimedio, *alla* Commissione è *conferito il potere di* adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 38, paragrafo 4, al fine di ristabilire i normali dazi della tariffa doganale comune per un periodo massimo di dodici mesi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 37 bis, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Motivazione

E' importante allineare le disposizioni di salvaguardia del regolamento SPG ad altri regolamenti di salvaguardia adottati dall'Unione Europea ed anche mantenere il Parlamento europeo pienamente informato di questi importanti aspetti dell'attuazione del regolamento. Sono tuttavia necessarie disposizioni particolari in materia di riservatezza, come è stato delineato negli emendamenti orizzontali per il cosiddetto Omnibus I (COM(2011)0082).

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura *d'esame* di cui all'**articolo 38, paragrafo 3**. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se non viene pubblicata alcuna decisione entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, l'inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente.

Emendamento

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione al fine di chiudere l'inchiesta e la procedura, conformemente alla procedura *consultiva* di cui **all'articolo 38, paragrafo 2**. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se non viene pubblicata alcuna decisione entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, l'inchiesta si considera chiusa e tutte le misure preventive urgenti cessano automaticamente. ***I dazi doganali riscossi a seguito di tali misure provvisorie devono essere rimborsati.***

Motivazione

E' importante allineare le disposizioni di salvaguardia del regolamento SPG ad altri regolamenti di salvaguardia adottati dall'Unione Europea. In caso di mancato rispetto delle condizioni per la reintroduzione dei normali dazi della tariffa doganale comune, essi dovrebbero essere rimborsati al beneficiario.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

Articolo 29

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, abolisce le preferenze tariffarie di cui agli **articoli 7 e 13** con riguardo ai prodotti **della sezione** SPG 11 b), o ai prodotti di cui ai codici 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, e 38249097 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

- a) aumenti di almeno il **15%** in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; o
- b) per i prodotti **della sezione** SPG 11 b), superi la quota di cui all'allegato VI, paragrafo 2, del valore delle importazioni nell'Unione europea di prodotti **della sezione SPG 11 b)** provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'**allegato I** durante tutti i periodi di dodici mesi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota non **superiore all'8%** delle importazioni nell'Unione europea **di** prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

Emendamento

Articolo 29

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, abolisce le preferenze tariffarie di cui agli **articoli 7 e 12** con riguardo ai prodotti **delle sezioni** SPG **11 a)** e 11 b), o ai prodotti di cui ai codici 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 38200000, e 38249097 della nomenclatura combinata, qualora le importazioni di tali prodotti, elencati rispettivamente negli allegati V o IX, a seconda dei casi, siano originarie di un paese beneficiario e il loro totale:

- a) aumenti di almeno il **12,5%** in quantità (in volume) rispetto al precedente anno civile; o
- b) per i prodotti **delle sezioni** SPG **11 a)** e 11 b), superi la quota di cui all'allegato VI, paragrafo 2, del valore delle importazioni nell'Unione europea di prodotti **delle sezioni** SPG **11 a)** e 11 b) provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'**allegato II** durante tutti i periodi di dodici mesi.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota **dei pertinenti prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, che non supera il 6%** delle importazioni **totali** nell'Unione europea **dei medesimi** prodotti elencati negli allegati V o IX, a seconda dei casi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell'Unione europea. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, decide, conformemente alla procedura **di esame** di cui all'**articolo 38, paragrafo 3**, se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell'Unione europea. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, decide, conformemente alla procedura **consultiva** di cui all'**articolo 38, paragrafo 2**, se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.

Motivazione

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro **sei settimane dalla fine di ogni trimestre**, gli Stati membri trasmettono a Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica durante il **trimestre** di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/95 del

Emendamento

2. Entro **il periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Consiglio**, gli Stati membri trasmettono a Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti sottoposti alla procedura doganale per essere immessi in libera pratica durante il **periodo mensile** di riferimento con il beneficio delle

Parlamento europeo e del Consiglio. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di detto regolamento.

preferenze tariffarie, conformemente al regolamento (CE) n. 471/95 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare per ogni paese di origine i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni di detto regolamento. ***Eurostat diffonde tali dati statistici ai sensi dell'articolo 10 di suddetto regolamento.***

Motivazione

Al fine di aumentare la trasparenza per tutti gli attori coinvolti e di fare in modo che gli esportatori e gli importatori siano consapevoli del rischio di un'eventuale graduazione di un prodotto, è necessaria la sistematica disponibilità dei dati statistici, in linea con le disposizioni previste per altre statistiche commerciali.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

E' ovvio che a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno essere informati allo stesso tempo e quindi questo paragrafo è generalmente inserito in questo articolo che stabilisce le disposizioni per l'adozione di un atto delegato.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Un atto delegato adottato a norma del

4. Un atto delegato adottato a norma del

paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

paragrafo 2 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 bis

- 1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.*
- 2. Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata in applicazione del presente regolamento non sono divulgate, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.*
- 3. Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti ingiustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.*
- 4. Un'informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.*
- 5. I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare*

riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità in questione, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche coinvolte affinché i loro segreti d'impresa non siano divulgati.

Motivazione

E' importante allineare le disposizioni di salvaguardia del regolamento SPG ad altri regolamenti di salvaguardia adottati dall'Unione Europea ed anche mantenere il Parlamento europeo pienamente informato di questi importanti aspetti dell'attuazione del regolamento. Sono tuttavia necessarie disposizioni particolari in materia di riservatezza, come è stato delineato negli emendamenti orizzontali per il cosiddetto Omnibus I (COM(2011)0082).

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'**articolo 5** dello stesso.

Emendamento

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'**articolo 4** dello stesso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richiede.

Motivazione

È inoltre necessario specificare la procedura nel caso in cui il parere richiesto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 debba essere ottenuto tramite procedura scritta.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 39

Testo della Commissione

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sugli effetti del sistema che copre il periodo di due anni più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

- 1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresi gli obblighi relativi agli ostacoli agli scambi, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi con i paesi e i territori beneficiari.*
- 2. Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano gli effetti del sistema sulla base della relazione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a partecipare a una riunione della sua commissione competente, per presentare e illustrare le questioni relative all'applicazione del presente regolamento.*
- 3. La Commissione pubblica la relazione entro sei mesi dalla sua presentazione al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo.*

Motivazione

E' importante garantire che gli obblighi di rendicontazione siano chiaramente definiti nel regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il sistema si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

Motivazione

La Commissione europea propone che il regolamento abbia una durata indeterminata. In considerazione delle importanti modifiche proposte e visto che è la prima volta che il Parlamento europeo ha la possibilità di contribuire a questo regolamento nel quadro della procedura legislativa ordinaria, sarebbe più opportuno proporre una durata limitata di dieci anni. Si tratterebbe comunque di un periodo abbastanza lungo da garantire prevedibilità e stabilità e coinciderebbe, inoltre, con il periodo di tempo attualmente previsto per gli orientamenti per l'applicazione del sistema delle preferenze tariffarie. Il regime "Tutto tranne le armi" dovrebbe tuttavia, come è accaduto sinora, essere a tempo indeterminato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Allegato V – nuovo testo

Testo della Commissione

Emendamento

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>	<i>Sensibile/non sensibile</i>
<i>280519</i>	<i>Metalli alcalini/alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio</i>	<i>NS</i>

280530	<i>Metalli delle terre rare, scandio & ittrio, anche/non miscelati/in lega fra loro</i>	NS
281820	<i>Ossido di alluminio (escl. corindone artificiale)</i>	NS
310221	<i>Solfato di ammonio</i>	NS
310240	<i>Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio/di altra sostanza inorganica priva di potere fertilizzante</i>	NS
310250	<i>Nitrato di sodio</i>	NS
310260	<i>Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio</i>	NS
780199	<i>Piombo greggio diverso da raffinato, n.e.s. in 78,01</i>	NS
810194	<i>Tungsteno greggio (wolframio), compr. barre ott. semplicemente per sinterizzazione</i>	NS
810411	<i>Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio</i>	NS
810419	<i>Magnesio greggio (escl. 8104.11)</i>	NS
810720	<i>Cadmio greggio; polveri</i>	NS
810820	<i>Titanio greggio; polveri</i>	NS
810830	<i>Cascami e avanzi di titanio</i>	NS

Motivazione

Dato che molti dei paesi economicamente più competitivi sono esclusi dal sistema, vi è margine di manovra sufficiente per ampliare la gamma di prodotti contemplati, al fine di aumentare il suo potenziale di sviluppo. In questo processo di estensione, i prodotti scelti devono naturalmente presentare un valore non trascurabile per i paesi che rimangono nel sistema, facendo in modo di non danneggiare l'industria dei paesi meno sviluppati e quella dell'UE.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Allegato V – nuovo testo

<i>Testo della Commissione</i>			
<i>Emendamento</i>			
Sezione	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-6b	3103 10	Perfosfati	S
	3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	S
	ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	NS
	3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
	3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
	Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche	NS
	Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	NS
	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	S
	3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	NS
	3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o	NS

		colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	
	3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	NS
	3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	NS
	3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	NS
	3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	S
	Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	NS
	Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	NS
	ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60	NS
	3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	S
	3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	S
	3823 12 00	Acido oleico	S
	3823 70 00	Alcoli grassi industriali	S
	3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38	S

Motivazione

Nell'allegato V della proposta della Commissione, i caratteri "6b" sono stati erroneamente cancellati. La sezione SPG 6b dovrebbe riguardare le linee tariffarie di questo emendamento.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Allegato IX – nuovo testo

<i>Testo della Commissione</i>
<i>Emendamento</i>

<i>Codice NC</i>	<i>Designazione delle merci</i>	<i>Sensibile/non sensibile</i>
<i>280519</i>	<i>Metalli alcalini/alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio</i>	<i>NS</i>
<i>280530</i>	<i>Metalli delle terre rare, scandio & ittrio, anche/non miscelati/in lega fra loro</i>	<i>NS</i>
<i>281820</i>	<i>Ossido di alluminio (escl. corindone artificiale)</i>	<i>NS</i>
<i>780199</i>	<i>Piombo greggio diverso da raffinato, n.e.s. in 78,01</i>	<i>NS</i>

Motivazione

Dato che molti dei paesi economicamente più competitivi sono esclusi dal sistema, vi è margine di manovra sufficiente per ampliare la gamma di prodotti contemplati, al fine di aumentare il suo potenziale di sviluppo. In questo processo di estensione, i prodotti scelti devono naturalmente presentare un valore non trascurabile per i paesi che rimangono nel sistema, facendo in modo di non danneggiare l'industria dei paesi meno sviluppati e quella dell'UE.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Dal 1971 l'Unione europea accorda preferenze commerciali non reciproche sotto forma di tariffe ridotte per le merci che entrano sul mercato europeo dai paesi in via di sviluppo nel quadro del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). Tale sistema è parte integrante della politica commerciale comune dell'Unione, conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE, e finora è stato attuato mediante regolamenti del Consiglio. L'ultimo regolamento risale al 2008 e attualmente deve essere rivisto. Per la prima volta tale regolamento sarà soggetto alla procedura legislativa ordinaria, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

L'obiettivo di tale importante strumento commerciale è di consentire ai paesi in via di sviluppo di partecipare appieno al commercio internazionale e generare in tal modo proventi da esportazione supplementari per sostenere l'aumento del reddito e l'attuazione delle proprie strategie politiche di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà.

Nel 2009 il valore delle importazioni dell'UE nel quadro di tale sistema ammontava a circa 60 miliardi di euro, ossia il 4% del totale delle importazioni dell'Unione europea.

L'SPG copre tre distinti regimi di preferenza:

- l'SPG "standard";
- il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, noto come "SPG+", che accorda riduzioni tariffarie supplementari per sostenere i paesi in via di sviluppo vulnerabili nella ratifica e nell'attuazione delle convenzioni internazionali applicabili sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro nonché delle norme in materia di buona governance;
- l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA) ai sensi della quale tutti i prodotti dei paesi meno sviluppati, ad eccezione delle armi e delle munizioni, non sono soggetti a dazi o quote all'importazione nell'Unione europea.

Pur conservando tale struttura generale, la nuova proposta legislativa introduce diverse modifiche al regime di importazione dei prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo, con l'obiettivo di "concentrare le preferenze alle importazioni sui paesi in via di sviluppo più bisognosi". Nella pratica ciò significa che le preferenze sono revocate ad alcuni paesi, aumentando in tal modo il valore delle preferenze accordate ai paesi che restano nel sistema, secondo un processo che si potrebbe definire "consolidamento delle preferenze".

1. Copertura geografica

La principale modifica apportata da tale nuova proposta risiede nei nuovi criteri stabiliti per poter beneficiare delle preferenze, i quali ridurrebbero notevolmente il numero dei beneficiari, che passerebbero dagli attuali 176 paesi a circa 80 paesi. Tale modifica si articola in tre aspetti:

- a) i paesi che dispongono di un regime preferenziale alternativo – principalmente accordi di libero scambio – non sarebbero più beneficiari dell'SPG;
- b) i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea, gli Stati Uniti e l'Australia non

farebbero più parte del sistema;

c) i paesi che sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti l'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari non beneficerebbero più delle preferenze. Tra i paesi che perderebbero il diritto alle preferenze figurano ad esempio Kuwait, Arabia Saudita, Russia, Brasile e Qatar.

Mentre i primi due criteri sono difficilmente contestabili, il terzo criterio avrà un impatto sui paesi che perdono le loro preferenze SPG e passano allo status di nazione più favorita, specie se il margine delle preferenze per i prodotti esportati è importante. Il motivo alla base di tale proposta consiste nel ridurre la concorrenza cui sono confrontati i paesi meno sviluppati. Secondo la Commissione, i paesi sviluppati più avanzati sono oggi i principali beneficiari delle preferenze SPG e rappresentano circa il 40% delle importazioni SPG. Molti di essi stanno inoltre attualmente negoziando accordi bilaterali con l'Unione europea, il che indica chiaramente che essi necessitano di un diverso tipo di relazioni commerciali. Nel contempo, la proposta potrebbe inoltre conferire all'Unione europea maggiore potere in tali negoziati.

In tale contesto occorre notare che l'indice della Banca mondiale non rappresenta una novità per il regolamento SPG. Il regolamento del 2008 attualmente in vigore stabilisce che i paesi con un reddito elevato dovrebbero essere esclusi dal sistema, tuttavia tale criterio è associato ad un criterio di vulnerabilità (i cinque principali settori delle esportazioni verso l'UE che rappresentano al massimo il 75% del valore totale) e, in pratica, nessun paese è stato escluso sulla base di tali criteri.

Il relatore è del parere che sia necessario basarsi su criteri oggettivi, stabili e riconosciuti a livello internazionale, che possano altresì essere impugnati con successo dinanzi all'OMC e, in questo senso, l'indice della Banca mondiale sembra avere pochi concorrenti. Non sono stati, pertanto, presentati emendamenti a tale riguardo. Vi è tuttavia, la necessità di modificare i periodi transitori proposti per assicurarsi che i paesi che hanno concluso accordi bilaterali con l'UE entro la data di entrata in vigore del regolamento non perdano le loro preferenze, se non sono in posizione di applicarli a causa del processo di ratifica, in quanto ciò potrebbe determinare disturbi negli scambi commerciali.

2. Norme di origine

È altresì importante chiarire le conseguenze per il commercio, in particolare a livello regionale, se il numero dei beneficiari GSP, e quindi dei paesi che possono trarre vantaggio dalle norme di origine migliorate dell'SPG, è significativamente ridotto. Queste nuove norme di origine facilitano la possibilità di cumulo regionale e introducono il concetto di singola trasformazione. Se i partner commerciali vicini vengono lasciati fuori del sistema, questo potrebbe avere un notevole impatto su coloro che rimangono beneficiari SPG e sulla loro capacità di importare o esportare prodotti per ulteriore elaborazione. Se uno o due paesi in una delle attuali regioni sottoscrivessero un accordo di libero scambio con l'UE, questo avrebbe un impatto sulle possibilità di altri beneficiari SPG, a patto che non siano previste disposizioni particolari. E' chiara la necessità che la Commissione sviluppi e sorvegli attentamente tali conseguenze, subordinandole a condizioni particolari di rendicontazione.

3. Prodotti

Riducendo il numero di beneficiari, si ottiene anche una riduzione significativa del volume di

preferenze per i paesi in via di sviluppo. Tra i beneficiari restanti, vi sono numerosi paesi con livelli di povertà elevati e indici di sviluppo umano relativamente bassi, senza tuttavia essere paesi meno sviluppati. Il relatore ritiene che la revisione del sistema SPG dovrebbe cercare di estendere i benefici ai paesi più poveri che rimangono nel sistema, al fine di aumentare il potenziale di sviluppo. L'ambito di applicazione dovrebbe estendersi anche a taluni prodotti di particolare valore per i paesi in via di sviluppo, facendo tuttavia attenzione a non intaccare le preferenze dei paesi meno sviluppati su prodotti per loro essenziali.

4. Graduazione

Il concetto di graduazione significa che un settore di prodotti di un determinato paese perde le preferenze accordategli quando diventa troppo competitivo sul mercato dell'Unione europea. Nel quadro del sistema del 2008, la graduazione si applica quando le importazioni medie di un settore provenienti da un paese superano il 15% delle importazioni SPG degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari SPG nell'arco di tre anni (o il 12,5% per i prodotti tessili). La Commissione propone ora di aumentare il numero di settori di prodotti da 21 a 32, al fine di rendere le categorie più omogenee. Le soglie sono innalzate rispettivamente a 17,5 e 14,5%, anche se, secondo la Commissione, si tratta ampiamente di un adeguamento alla nuova situazione e non di un aumento in termini reali.

Il relatore accoglie con favore il fatto che i settori di prodotti sono maggiormente dettagliati, il che dovrebbe favorire un sistema di graduazione più mirato, e non propone di modificare le soglie. Il Parlamento europeo dovrebbe comunque seguire da vicino l'impatto di questa proposta in futuro.

5. SPG +

Uno degli obiettivi stabiliti dalla riforma proposta è di promuovere ulteriormente i diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro ed i principi di sviluppo sostenibile e di buona governance, al fine di incentivare i paesi ad aderire al sistema SPG+. Il sistema SPG+ è uno strumento importante per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali ed i principi di sviluppo sostenibile.

In realtà, degli attuali quindici beneficiari, pochi continueranno ad essere eleggibili, se i criteri proposti per il sistema nel suo complesso saranno mantenuti, sia perché alcuni paesi hanno firmato un accordo di libero scambio con l'Unione europea (America centrale, Perù e Colombia) sia perché sono paesi a reddito medio superiore e sono quindi esclusi dal sistema. Secondo i calcoli della Commissione, solo tre nuovi paesi sarebbero eleggibili se riempissero tutti i criteri.

Il relatore accoglie le proposte della Commissione per questo particolare sistema, che comprende:

- un elenco delle 27 convenzioni che devono essere state ratificate ai fini dell'ammissibilità,
- criteri economici, compresa la soglia relativa alla quota di importazioni del 2% (anziché dell'1%) e il mantenimento del criterio di diversificazione,
- nessuna graduazione dei prodotti,
- nessuna scadenza per l'applicazione,
- un sistema più trasparente per il monitoraggio e un meccanismo più efficace di revoca.

Sono tuttavia introdotti alcuni emendamenti per sottolineare che non dovrebbero sussistere riserve alle convenzioni che risultino incompatibili agli obiettivi e alle finalità di queste ultime e per evidenziare l'importanza della cooperazione con gli organi di controllo e della condivisione delle informazioni con la Commissione europea.

6. Salvaguardie

Il nuovo regolamento include altresì una serie di misure di salvaguardia e controllo, come avvenuto finora. Le procedure per l'attivazione delle clausole di salvaguardia devono tuttavia essere ridefinite, poiché i produttori dell'Unione europea hanno ora il diritto di chiedere un intervento, e saranno basate su un criterio di danno lieve: saranno ormai sufficienti "gravi perturbazioni" ossia il "deterioramento della situazione economica e/o finanziaria" invece delle meno chiare "serie difficoltà". Le misure di salvaguardia speciale per taluni settori tessile, dell'agricoltura e della pesca sono mantenute, adeguando le soglie a quelle del meccanismo di graduazione. Il relatore propone che il campo di applicazione delle misure di salvaguardia speciale per il settore tessile siano estese a tutto il comparto, non solo all'abbigliamento e prevede una soglia più rigida per quanto riguarda l'applicazione della salvaguardia.

7. Procedura decisionale

La nuova proposta legislativa è soggetta alla procedura legislativa ordinaria e deve altresì includere le nuove disposizioni relative alla procedura decisionale previste dal trattato di Lisbona per quanto concerne gli atti di esecuzione e gli atti delegati. Naturalmente, nel quadro di tale regolamento il ruolo del Parlamento europeo sarà molto diverso rispetto a quanto si è visto in passato, anche per quanto riguarda le decisioni nel corso della fase di attuazione del regolamento. In termini generali, la Commissione sembra condividere ampiamente il parere del Parlamento europeo sull'interpretazione del trattato per quanto riguarda la distinzione tra le due diverse procedure e la procedura degli atti delegati sarà molto frequente. Il regolamento SPG è corredato di numerosi allegati, che saranno adottati come atti delegati. Ciò è soprattutto dovuto al fatto che molte soglie sono calcolate sulla base delle importazioni SPG totali, le quali naturalmente cambiano nel corso del tempo, e dovranno pertanto essere costantemente adeguate. In questo settore, la relazione introduce modifiche per rendere la procedura più precisa o per allineare il regolamento con altra legislazione comunitaria, in particolare quella in materia di salvaguardia.

8. Durata del regolamento

La Commissione propone che il regolamento abbia una durata indeterminata, senza fissare una data per il rinnovo. Una revisione è prevista dopo cinque anni. Dato che è la prima volta che il regolamento è adottato mediante la procedura legislativa ordinaria e tenuto conto delle importanti modifiche proposte, si propone di introdurre una durata limite di dieci anni. Si tratterebbe ancora di un miglioramento significativo rispetto alla situazione attuale e tale periodo sarebbe abbastanza lungo per garantire stabilità e prevedibilità per gli operatori economici.

31.1.2012

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

Relatore per parere: Michèle Striffler

BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è uno dei principali strumenti commerciali dell'Unione europea volto a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e a garantire il rispetto dei diritti umani.

La relatrice osserva che il SPG è, innanzi tutto, uno strumento di sviluppo e ricorda che l'articolo 208 del trattato di Lisbona impone all'Unione di tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

Paesi contemplati

Il nuovo SPG presentato dalla Commissione non copre più i paesi a reddito alto o medio-alto. Esso escluderebbe quindi la maggior parte dei paesi latino-americani e paesi quali l'Algeria, il Sudafrica, il Gabon, la Namibia e la maggior parte delle isole dei Caraibi.

Nel frattempo, economie potenti quali l'India, la Cina, l'Indonesia e la Thailandia continuerebbero a poter beneficiare, anche se temporaneamente, del regime delle preferenze generalizzate.

Sembra quindi ingiusto subordinare l'ammissibilità al SPG al solo criterio del prodotto interno lordo (PIL) pro capite, che penalizza i piccoli paesi nonostante gli alti livelli di povertà che vi si possono registrare.

La Commissione dovrebbe quindi prendere in seria considerazione il ricorso a una combinazione di indicatori e approcci metodologici diversi.

SPG +

La Commissione dovrebbe definire chiaramente i soggetti autorizzati a fornire maggiori informazioni sui meccanismi di controllo, elaborare un sistema trasparente di indici di riferimento ("benchmarks"), elaborare uno studio di impatto chiaro in materia di diritti umani adeguando le nostre politiche commerciali alla tutela di tali diritti e tenere maggiormente conto del ruolo delle delegazioni dell'Unione europea.

Il buon governo in materia fiscale e la lotta contro l'evasione e i paradisi fiscali dovrebbero anch'essi costituire nuovi criteri per l'accesso al SPG +.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 9 – primo comma

Testo della Commissione

(9) È necessario che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano ad uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema; si tratta inoltre di paesi che sono definitivamente passati da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato. Essi non hanno gli stessi bisogni degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano ad uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire le loro condizioni non sono simili a quelle dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; di conseguenza, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, essi

Emendamento

(9) È necessario che il regime generale sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo e che si trovano ad uno stadio simile di sviluppo economico. I paesi che sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto **e che hanno un indice di sviluppo umano (ISU) alto o molto alto**, presentano livelli di reddito pro capite **e livelli di sviluppo economico** che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema; si tratta inoltre di paesi che sono definitivamente passati da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato. Essi non hanno gli stessi bisogni degli altri paesi in via di sviluppo per quanto concerne lo sviluppo, il commercio e le finanze; si trovano ad uno stadio di sviluppo economico diverso, vale a dire le loro condizioni non sono

necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l'utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi un carico ingiustificato. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione dei bisogni sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

simili a quelle dei paesi in via di sviluppo più vulnerabili; di conseguenza, al fine di evitare discriminazioni ingiustificate, essi necessitano di un trattamento diverso. Inoltre, l'utilizzo da parte dei paesi a reddito alto o medio-alto delle preferenze tariffarie previste dal sistema aumenta la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili e rischia quindi di far pesare su questi ultimi un carico ingiustificato. Il regime generale tiene conto della possibile evoluzione dei bisogni sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e rimane aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Il regime di preferenze generalizzate deve tendere a migliorare la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Viste le disposizioni interne dell'Unione in materia di protezione degli animali, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo deve essere accordato ai paesi che rispettano in particolare le disposizioni dell'Unione relative al benessere degli animali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un elenco dei paesi ammissibili, classificati come paesi a livello di sviluppo umano basso o medio secondo l'indice di

sviluppo umano, figura nell'allegato II.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari;

Emendamento

a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto ***ed è stato classificato come paese a livello di sviluppo umano alto o molto alto dall'indice di sviluppo umano*** nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari;

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari e non è considerato un paese vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui

Emendamento

b) ha ratificato tutte le convenzioni di cui

all'allegato VIII e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

all'allegato VIII, *senza formulare riserve o dichiarazioni interpretative incompatibili con gli obiettivi di tali convenzioni*, e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non rilevano gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e).

Emendamento

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica *e l'attuazione concreta* delle convenzioni elencate nell'allegato VIII e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e). 4 bis.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La decisione della Commissione in materia di ammissibilità iniziale è presa sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni degli organi di controllo competenti e delle informazioni trasmesse da parte di terzi, comprese le organizzazioni della società civile e sindacali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore della relativa decisione.

Emendamento

7. La Commissione notifica al paese richiedente la decisione presa conformemente ai paragrafi 4 e 5 **e pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso nel quale comunica e motiva tale decisione**. Il paese richiedente a cui è concesso il regime speciale di incentivazione è informato della data di entrata in vigore della relativa decisione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione elabora un chiaro sistema di indici di riferimento per seguire i progressi effettuati in termini di sviluppo sostenibile, tra cui il rispetto del benessere animale e del buon governo, compreso il buon governo fiscale, e svolge uno studio d'impatto in materia di diritti umani sui paesi beneficiari del SPG +;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) informazioni sui progressi compiuti e una valutazione generale di tali progressi nei paesi beneficiari del SPG+, nell'ottica del raggiungimento degli indici di riferimento prestabiliti dalla Commissione, compresi riferimenti a tutti i casi di violazione grave e persistente dei diritti umani, di frode e di corruzione;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) informazioni sui programmi dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità riguardanti l'assistenza tecnica per l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, in particolare i sistemi di prevenzione della corruzione e le azioni di lotta contro la corruzione volte a promuovere la trasparenza, l'integrità, l'obbligo di rendicontazione e le strategie nazionali contro la corruzione, ai sensi dell'articolo 5 di tale convenzione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta una decisione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta una decisione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2. ***La decisione è motivata, fondata sulle informazioni ricevute ed è immediatamente pubblicata.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A;

Emendamento

(a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A, **a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 bis;**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) violazioni gravi e sistematiche della legislazione dell'Unione europea in materia di protezione degli animali durante il trasporto o la macellazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione accetta di esaminare informazioni trasmesse dal Parlamento europeo o da altre parti terze, incluse organizzazioni della società civile o sindacali, riguardo a presunte violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nei paesi beneficiari interessati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di

(b) illustra le misure che il paese beneficiario deve intraprendere per soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1; dichiara che

pubblicazione dell'avviso.

la Commissione controllerà e valuterà la situazione nei paesi beneficiari interessati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere la procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Emendamento

9. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere la procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2. ***La decisione è motivata, fondata sulle informazioni ricevute ed è immediatamente pubblicata.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III, IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

10. Se ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui al paragrafo 1, la Commissione è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 36, per modificare gli allegati II, III, IV, a seconda dei casi, al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie fissate all'articolo 1, paragrafo 2. ***La decisione è motivata, fondata sulle informazioni ricevute ed è immediatamente pubblicata.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Allegato VIII – Parte B – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***27 bis. Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare (1982), relativa alla
conservazione e alla gestione degli stock
ittici transzonali e degli stock ittici
altamente migratori***

PROCEDURA

Titolo	Sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Riferimenti	COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 7.6.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 7.6.2011
Esame in commissione	5.12.2011
Approvazione	25.1.2012
Esito della votazione finale	+: 19 -: 1 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Crețu, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theoharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Gabriele Zimmer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Santiago Fisas Ayxela, Niccolò Rinaldi, Patrizia Toia

PROCEDURA

Titolo	Sistema di preferenze tariffarie generalizzate			
Riferimenti	COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD)			
Presentazione della proposta al PE	10.5.2011			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 7.6.2011			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE 7.6.2011			
Relatore(i) Nomina	Christofer Fjellner 21.6.2011			
Esame in commissione	12.7.2011	11.10.2011	20.12.2011	25.1.2012
Approvazione	1.3.2012			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	18 6 6		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiene, Kader Arif, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Mário David, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Marietje Schaake, Pablo Zalba Bidegain			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Simon Busuttil, Jürgen Klute, Claudio Morganti			
Deposito	9.3.2012			